

DELIBERAZIONE 1 APRILE 2020

104/2020/E/GAS

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA SPIGAS S.R.L. (ANCHE PER CONTO DI OMISSIS) NEI CONFRONTI DI SNAM RETE GAS S.P.A. E OMISSIS

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1104^a riunione del 1 aprile 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, recante "Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete" e s.m.i. (nel seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, 75/03, di approvazione del Codice di Rete predisposto da Snam Rete Gas S.p.A. e s.m.i. (di seguito: Codice di Rete);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*) (TISG)" (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/gas e, in particolare, l'Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 e per il periodo transitorio 2018-2019" (di seguito: deliberazione 575/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 5 ottobre 2017, 670/2017/R/gas, recante "Disposizioni in merito all'effettuazione delle sessioni di aggiustamento con riferimento agli anni a partire dal 2013 e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del *settlement gas*" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 670/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas, recante "Riforma della disciplina in materia di *settlement gas*" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 223/2018/R/gas, recante “Disposizioni in merito alla determinazione dei corrispettivi di scostamento per il periodo 2013 - 2019” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 223/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 676/2018/R/gas, recante “Disposizioni in merito alle modalità e tempistiche di erogazione dei conguagli relativi ai corrispettivi di scostamento determinati in esito alle sessioni di settlement” (nel seguito: deliberazione 676/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 4 febbraio 2020, 28/2020/R/gas, recante “Ulteriori disposizioni in tema di conguaglio dei corrispettivi di scostamento per il periodo 2015 - 2019” (di seguito: deliberazione 28/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l’Allegato A, recante la “Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)” (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com o Disciplina);
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo;
- la nota 5 marzo 2018 (prot. generale dell’Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato il 4 luglio 2019 (prot. Autorità 18988 del 16 luglio 2019), Spigas S.r.l. (di seguito: reclamante o Spigas) ha contestato (anche per conto di *omissis*, di seguito: *omissis*) a Snam Rete Gas S.p.A. (nel seguito: Snam o RdB) e *omissis* (nel seguito: *omissis*) la non corretta allocazione dei volumi di gas naturale del mese di *omissis* 2018 - in relazione alla perdita di gas determinata da accidentale perforamento, da parte di impresa edile terza rispetto al gestore, della condotta della rete di distribuzione, immediatamente a valle dell’impianto di riduzione e misura del gas di *omissis*, identificato dal codice univoco *omissis* (nel seguito: *omissis*) - nonché la conseguente applicazione, da parte di Snam, dei corrispettivi di scostamento di cui all’articolo 17 della deliberazione 137/02;
2. con nota del 19 luglio 2019 (prot. 19355), l’Autorità ha chiesto a Spigas di regolarizzare il reclamo;
3. con note del 25 luglio 2019 (prott. Autorità 19779 e 19780 entrambe del 25 luglio 2019), Spigas ha proceduto alla regolarizzazione del reclamo;
4. con nota del 31 luglio 2019 (prot. 20289), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. con nota del 6 agosto 2019 (prot. Autorità 21279 del 13 agosto 2019), *omissis* ha presentato la propria memoria di replica al reclamo;
6. con nota del 7 agosto 2019 (prot. Autorità 21278 del 13 agosto 2019), anche Snam ha presentato la propria memoria di replica al reclamo;

7. con nota del 12 agosto 2019 (prot. Autorità 21698 del 23 agosto 2019), Spigas ha replicato alla memoria di Snam del 7 agosto 2019;
8. con nota del 19 agosto 2019 (prot. Autorità 21699 del 23 agosto 2019), Snam ha controreplicato alla replica di Spigas del 12 agosto 2019;
9. con nota del 20 settembre 2019 (prot. 23976), l’Autorità ha chiesto a Snam e *omissis* alcune informazioni;
10. con nota del 20 settembre 2019 (prot. Autorità 24104 del 23 settembre 2019), Spigas ha chiesto di essere ascoltata in audizione, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della Disciplina: l’audizione si è svolta in data 10 dicembre 2019;
11. con nota del 30 settembre 2019 (prot. Autorità 24950 del 1 ottobre 2019), Snam ha risposto alla richiesta di informazioni del 20 settembre 2019;
12. con nota del 30 settembre 2019 (prot. Autorità 24951 del 1 ottobre 2019), anche *omissis* ha risposto alla richiesta di informazioni del 20 settembre 2019;
13. con nota del 14 novembre 2019 (prot. Autorità 30235 del 18 novembre 2019), *omissis* ha fornito ulteriori deduzioni;
14. in data 20 dicembre 2019, la Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA) ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com;
15. con nota del 2 gennaio 2020 (prot. Autorità 149 del 3 gennaio 2020), Spigas ha inviato una memoria integrativa;
16. con nota del 10 gennaio 2020 (prot. Autorità 908 del 13 gennaio 2020) anche Snam ha inviato una memoria integrativa;
17. con nota del 24 gennaio 2020 (prot. 2296), l’Autorità ha comunicato alle parti la sospensione del procedimento, a seguito di quanto comunicato da DMEA in data 20 dicembre 2019;
18. in data 6 febbraio 2020 è stata pubblicata la deliberazione 28/2020/R/gas;
19. con nota del 12 febbraio 2020 (prot. 4936), l’Autorità ha chiesto a Spigas e *omissis* conferma dell’interesse alla decisione del reclamo;
20. con nota del 14 febbraio 2020 (prot. Autorità 5461 del 17 febbraio 2020), Spigas, anche per conto di *omissis*, ha confermato l’interesse alla decisione del reclamo;
21. in data 2 marzo 2020 DMEA ha confermato quanto contenuto nel parere del 20 dicembre 2019.

QUADRO NORMATIVO:

22. Ai fini della decisione del presente reclamo rilevano le seguenti disposizioni (come vigenti all’epoca dei fatti per cui vi è controversia):
 - a) della deliberazione 137/02 e, in particolare:
 - l’articolo 15, comma 2, il quale - prevedendo che “...*Gli utenti eseguono giornalmente, o settimanalmente con dettaglio giornaliero, la prenotazione delle capacità di trasporto entro le capacità conferite e la corrispondente programmazione delle consegne e delle riconsegne di gas...*” - disciplina uno dei due profili di responsabilità che l’utente del servizio di bilanciamento del gas naturale (di seguito: UdB) assume nell’ambito di tale servizio, ossia quello

per cui le immissioni e i prelievi dell'UdB in/dalla rete di trasporto non devono eccedere i limiti delle capacità conferite;

- l'articolo 17, comma 9, il quale - stabilendo che “...Nel caso in cui si verifichi uno scostamento dell'utente in un punto di riconsegna superiore al 10 per cento, l'impresa di trasporto applica un corrispettivo pari 1,1 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel punto di riconsegna in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese superiore al 10 per cento...” - prevede, quindi, l'applicazione dei c.d. corrispettivi di scostamento - le cui modalità applicative sono definite al Capitolo 9 del Codice di Rete - nel caso in cui l'UdB non rispetti il suddetto profilo di responsabilità, ponendo in essere appunto, uno scostamento tra le capacità conferite all'UdB stesso e le capacità da questi utilizzate;
- l'articolo 17, comma 12, il quale dispone che “...Il corrispettivo di cui al comma 17.9 non è dovuto nel caso di uno scostamento, in un punto di riconsegna, conseguente alla fornitura di gas naturale a carri bombolai, relativamente alla quota di capacità effettivamente utilizzata per il servizio sostitutivo, nei casi di riduzione o sospensione del servizio di trasporto o di distribuzione per:
 - interventi manutentivi e potenziamenti del sistema;
 - interventi sulle reti causati da opere di terzi;
 - interventi sulle reti di trasporto legati a emergenze di servizio;
 - interventi sulle reti di distribuzione riconducibili a emergenze di servizio, definite analogamente all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis);
 - altri interventi effettuati dall'impresa di trasporto per esigenze del sistema...”

stabilendo, quindi, le casistiche di esenzione all'applicazione dei corrispettivi di scostamento;

b) del Codice di Rete e, in particolare:

- il paragrafo 4.3.4.2 del Capitolo 9 per cui “...Ai sensi delle disposizioni definite nel TISG, presso ciascun punto di riconsegna condiviso interconnesso con reti di distribuzione, Snam rete gas provvede ad allocare agli Utenti i quantitativi di gas prelevati giornalmente, determinati, per ciascuno dei giorni del mese M oggetto di allocazione attraverso un percorso di bottom up sulla base:
 - a) dei dati allocati per ciascun utente del servizio di distribuzione, così come comunicati dall'Impresa di Distribuzione, con dettaglio giornaliero o mensile, ai sensi dell'articolo 24 del TISG e pervenuti nei termini di cui al medesimo articolo 24 del TISG e, comunque, non oltre il giorno 19 del mese successivo M+1;
 - b) delle informazioni pervenute a Snam Rete Gas dai Soggetti Operanti al Punto di Riconsegna nell'ambito alla “mappatura” dei rapporti commerciali, ai sensi dell'articolo 21 del TISG. ...”;

- il paragrafo 4.4.3 del Capitolo 9 per cui “...*In ottemperanza a quanto previsto agli Articoli 17.5, 17.7, 17.8 e 17.9 della Delibera n°137/02, nel caso in cui un Utente utilizzi, nell’arco del Giorno-gas, una portata superiore a quella conferitagli presso ciascun punto, incorre nei corrispettivi di scostamento...*”;
 - il paragrafo 4.4.4 del Capitolo 9 per cui “...*In ottemperanza con quanto previsto agli articoli 17.12 e 17.13 della Delibera n°137/02, così come integrata dalla Delibera n°41/05, il corrispettivo di scostamento di cui all’articolo 17.9 della medesima Delibera n°137/02 non è dovuto qualora lo scostamento interessi un Punto di Riconsegna presso il quale viene effettuato il rifornimento dei carri bombolai utilizzati per la fornitura di gas naturale a mezzo servizio alternativo e relativamente alla quota di capacità effettivamente utilizzata per tale servizio alternativo, nei casi di riduzione/sospensione del servizio di trasporto o di distribuzione per:*
 - *interventi manutentivi e potenziamenti del sistema;*
 - *interventi sulle reti causati da opere di terzi;*
 - *interventi sulle reti legati ad emergenze di servizio*
 - *altri interventi effettuati da Snam Rete Gas per esigenze del sistema di trasporto...*”;
 - il paragrafo 3.2.1 del Capitolo 9 per cui “...*Ad eccezione dei casi di Forza Maggiore di cui al capitolo “Responsabilità delle parti” il Trasportatore si impegna a reintegrare, a propria cura e spese, le perdite localizzate di gas che si dovessero verificare sulla propria rete di metanodotti...*”;
 - il paragrafo 3.2.2 del Capitolo 9 per cui “...*Il verificarsi di una perdita di gas su un tratto di rete “dedicato” - ovvero prossimo ad uno o più Punto di Riconsegna - può comportare l’impossibilità da parte dell’Utente di ritirare il quantitativo di gas programmato. Per evitare che tale situazione si ripercuota sul bilancio dell’Utente attraverso un disequilibrio non motivato dal comportamento dell’Utente stesso, il Trasportatore provvederà ad indicare nel bilancio dell’Utente, congiuntamente al gas prelevato, un termine relativo al gas perduto (GPK)...*”;
 - il paragrafo 4.2 del Capitolo 19 per cui “...*Le parti convengono espressamente che non costituisce causa di Forza Maggiore qualunque evento si sia verificato al di fuori della rete di metanodotti del Trasportatore...*”;
- c) del TISG ed in particolare:
- gli articoli 8 e 15 in base ai quali l’architettura regolatoria - su cui si basa la disciplina del *settlement gas* - prevede:
 - una sessione di bilanciamento, che viene svolta mensilmente con riferimento al mese precedente;
 - più sessioni di aggiustamento, che permettono di regolare le partite economiche che derivano dalle differenze tra i dati di prelievo utilizzati nella sessione di bilanciamento/aggiustamento precedente e quelli determinati

- sulla base di misure effettive o rettifiche di errori di misura pervenuti successivamente;
- d) della deliberazione 670/2017/R/gas che agli articoli 1 e 2 prevede per le sessioni di aggiustamento fino all'anno di competenza 2019:
- il calcolo del conguaglio delle partite economiche attribuite all'UdB al momento del bilancio definitivo, applicando l'algoritmo della sessione di bilanciamento e tenendo conto dei nuovi dati di misura trasmessi dall'impresa di distribuzione;
 - la valorizzazione della quota parte, di competenza di ogni UdB, della differenza tra immesso e prelevato al punto di riconsegna della rete di trasporto interconnesso con reti di distribuzione o *city gate* (anche noto come Δ ¹⁰) oggetto di compensazione;
- e) della deliberazione 223/2018/R/gas la quale, agli articoli 1, 2 e 3, prevede che:
- l'impresa di trasporto - su esplicita richiesta dell'utente di trasporto - proceda alla rideterminazione e al conguaglio dei corrispettivi di scostamento applicati soltanto nell'ambito della prima sessione di aggiustamento che comprende l'anno in cui è avvenuto lo scostamento ai sensi della deliberazione 670/2017/R/gas;
 - la rideterminazione riguardi tutti i corrispettivi di scostamento applicati ai medesimi punti - oggetto della sopraccitata richiesta - con riferimento all'intero anno solare indicato;
 - i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di scostamento, riguardanti gli anni 2018 e 2019, rilevanti ai fini della determinazione delle tariffe di trasporto relative, rispettivamente, agli anni 2020 e 2021, siano considerati al netto degli importi dei conguagli di cui sopra;
- f) della deliberazione 676/2018/R/gas, per cui le imprese di trasporto provvedono a corrispondere agli utenti "...gli importi relativi al conguaglio dei corrispettivi di scostamento determinati in applicazione della deliberazione 223/2018/R/gas nei termini di cui in motivazione..." e cioè, secondo le medesime tempistiche previste per il pagamento dei corrispettivi di scostamento da parte degli utenti, decorrenti dalla data di determinazione dei medesimi importi;
- g) infine, della deliberazione 575/2017/R/gas, nella parte in cui dispone che l'ammontare derivante dall'applicazione dei corrispettivi di scostamento è dedotto dai ricavi da riconoscere all'impresa di trasporto in un successivo esercizio, motivo per cui la corretta (ed effettiva) applicazione di tali corrispettivi soddisfa anche l'interesse, della generalità degli utenti della rete di trasporto, alla riduzione dei corrispettivi di trasporto.

QUADRO FATTUALE:

23. In data *omissis* 2018 (alle ore 18.00 circa) - nell'eseguire delle trivellazioni nell'ambito di lavori per la costruzione di un fabbricato - una impresa (terza rispetto all'impresa di distribuzione) ha colpito la condotta principale della rete di

- distribuzione in uscita dalla cabina REMI *omissis*, generando in essa una falla di notevoli dimensioni, a soltanto circa 20 ml dalla suddetta cabina;
24. ricevuta la prima chiamata alle ore 18.08, per richiesta di pronto intervento da parte di un residente *omissis*, *omissis* è intervenuta alle ore 18.14, constatando il grave danneggiamento della condotta DN 150/mm, esercita in IV Specie, con conseguente significativa fuoriuscita di gas;
 25. eseguite, da parte delle competenti Autorità, le operazioni di evacuazione, sono intervenuti sul posto un tecnico di Snam ed un tecnico di *omissis* e - dopo aver valutato le varie alternative di intervento - è stato subito richiesto l'intervento del carro bombolaio e delle squadre operative specializzate e dotate di attrezzature idonee, al fine di garantire la continuità del servizio alle circa 2.200 famiglie residenti nei Comuni *omissis*, interessati da tale accadimento;
 26. arrivato il carro bombolaio (ore 20.15) ed attivato il servizio sostitutivo senza mai interrompere l'erogazione del gas, *omissis* ha immediatamente proceduto con le operazioni tecniche di ripristino della condotta (previa tamponatura della falla), interrompendo, a fine lavori, l'immissione in atmosfera del gas;
 27. poiché nell'ambito della sessione di bilanciamento del mese di *omissis* 2018 - sulla base dei dati pubblicati da Snam in data *omissis* (e confermati in data *omissis*) - Spigas si è vista attribuire per il giorno gas *omissis* 2018 (presso il REMI *omissis*) un prelievo di 80.514 smc, con nota del *omissis*, Spigas ha subito evidenziato a Snam di ritenere indebita tale allocazione del gas;
 28. con nota del 27 marzo 2019, Snam ha fornito riscontro a tale segnalazione, facendo presente che avrebbe provveduto ad applicare i corrispettivi di scostamento, come risultanti dall'elaborazione della contabilità del gas trasportato, secondo quanto disposto dal Capitolo 9 del proprio Codice di Rete;
 29. a seguito di detta risposta, con nota del 8 maggio 2019, Spigas (anche per conto di *omissis*), ha presentato formale reclamo a Snam, rappresentando che *“...nella determinazione del bilancio gas di Spigas, Snam avrebbe dovuto sottrarre la perdita di gas dovuta alla rottura verificatasi sulla rete e ciò anche in conformità della previsione del Capitolo 9, art. 3.2.2, del Codice di Rete Snam in considerazione dell'incolpevole condotta della medesima Spigas...”*;
 30. con nota del 5 giugno 2019, Snam ha respinto la suddetta richiesta, evidenziando sia che il paragrafo 3.2.2 del Capitolo 9 del Codice di Rete fa riferimento all'eventuale “disequilibrio” che dovesse generarsi nell'equazione di bilancio dell'Utente *“...a fronte del verificarsi di una perdita di gas, come sopra descritto, che dovesse verificarsi sulla rete di trasporto...”* sia che *“...i casi di esenzione dall'obbligo di pagamento del corrispettivo di scostamento sono disciplinati dall'articolo 17 della deliberazione dell'Autorità 137/02 e dal Capitolo 9, paragrafo 4.4.4 del suddetto Codice di Rete...”*;
 31. ritenendo non condivisibile la suddetta risposta, Spigas ha adito (anche per conto di *omissis*) la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

32. Spigas evidenzia, in primo luogo, la propria estraneità all'incidente in parola e fa presente che, per il mese di *omissis* 2018, ha impegnato presso il REMI *omissis* una capacità di trasporto pari a 19.017 smc/g a fronte di una capacità complessiva di 32.200 smc/g e che, per il giorno interessato dal guasto, i consumi di propria competenza (cioè i consumi riconducibili ai clienti finali degli utenti della distribuzione con Spigas stessa associati) seppur non determinabili con esattezza, *"...possono essere stimati - sulla base della tipologia dei clienti forniti e dei dati storici di consumo - intorno ai 10.000 smc, e, in ogni caso, risultano certamente compatibili con la propria capacità di trasporto giornaliera impegnata sulla rete di trasporto..."*;
33. nonostante quanto sopra, Spigas osserva che nella sessione di bilanciamento del *omissis* 2018, sulla base dei dati pubblicati da Snam, si è vista attribuire un prelievo di 80.514 smc, cioè un quantitativo che, ai sensi dell'art. 4.4.3 del Capitolo 9 del Codice di Rete, determina un rilevante corrispettivo di scostamento a carico della stessa, anche se detto quantitativo di prelievo non è rappresentativo del proprio mercato di riferimento ed è *"...pesantemente inficiato dalla fuoriuscita di gas seguita al guasto..."*;
34. di conseguenza, per Spigas lo scostamento non è riconducibile ad alcun proprio comportamento adottato nella fase di conferimento della capacità di trasporto in corrispondenza del REMI *omissis* e, pertanto, chiede di non subire l'addebito del corrispettivo di scostamento, atteso che il caso in esame *"...non può rientrare nell'ambito di applicazione del Codice di rete in quanto è già stato accertato che il guasto di cui si discute è stato causato - senza alcun dubbio - dall'operato di un terzo..."*;
35. peraltro, Spigas evidenzia che, il paragrafo 3.2.2, del Capitolo 9 del Codice di Rete, prevede che *"...Il verificarsi di una perdita di gas su un tratto di rete "dedicato" - ovvero prossimo ad uno o più Punto di Riconsegna - può comportare l'impossibilità da parte dell'Utente di ritirare il quantitativo di gas programmato. Per evitare che tale situazione si ripercuota sul bilancio dell'Utente attraverso un disequilibrio non motivato dal comportamento dell'Utente stesso, il Trasportatore provvederà ad indicare nel bilancio dell'Utente, congiuntamente al gas prelevato, un termine relativo al gas perduto (GPK)..."*, pertanto, per la determinazione del bilancio del gas attribuibile a Spigas, occorrerebbe *"...sottrarre la perdita di gas dovuta alla rottura verificatasi sulla rete..."*, considerata l'incolpevole condotta del reclamante;
36. Spigas insiste, inoltre, sul fatto di non avere alcuna responsabilità per il danneggiamento occorso nella condotta della rete di distribuzione e per la conseguente fuoriuscita di gas, che *"...non è stato evidentemente utilizzato/ceduto a terzi, andando piuttosto, semplicemente disperso nell'atmosfera..."*, osservando più in generale che *"...sia ai sensi della disciplina propria delle obbligazioni civili sia in base ai principi di cui alla L. n. 689/81, ai fini della applicazione dei corrispettivi di scostamento (a seconda che si vogliano ricondurre ad obbligazioni di natura*

- contrattuale o sanzioni), occorre la sussistenza di un inadempimento/violazione quantomeno colposa...” non rinvenibile, nel caso di specie, in capo al reclamante;*
37. Spigas ritiene, altresì, che il citato paragrafo 4.4.3 del Capitolo 9 del Codice di Rete, e la deliberazione 137/02 “...devono essere applicate alla luce delle superiori disposizioni di rango primario che, come detto, prevedono sempre ed in ogni caso la sussistenza di un inadempimento o di violazione quantomeno colposa qualora debba farsi applicazione di una sanzione o, comunque, di una misura afflittiva di natura civilistica...”;
38. del resto, a dire di Spigas, lo stesso decreto legislativo 164/00 (c.d. Decreto Letta) prevede che i corrispettivi di scostamento “...vadano applicati (solo) quando sia l’UdB a superare la capacità impegnata in ragione della propria operatività/attività, cosa che pacificamente non è accaduta nel caso in esame...”;
39. infine, Spigas contesta la fondatezza della argomentazione di Snam circa la necessità di dare “indiscriminata applicazione” ai corrispettivi di scostamento per garantire la parità di trattamento per gli Utenti “...essendo vero il contrario e cioè la discriminazione deriva dalla identica applicazione dei corrispettivi di scostamento sia a chi supera la capacità di trasporto per dolo o colpa, sia a chi non ha nessuna responsabilità nel supero di capacità, determinato esclusivamente da responsabilità di terzi...”.

ARGOMENTAZIONI DI SNAM:

40. Snam osserva, in primo luogo, di aver regolarmente garantito il servizio di trasporto presso il REMI *omissis*, nel giorno interessato dalla rottura della condotta di distribuzione, evidenziando che nel “Verbale di misura relativo al gas naturale consegnato nel mese di *omissis* 2018” (del 9 gennaio 2019 e del 14 luglio 2019), relativo al REMI *omissis*, si riporta che “...il volume del giorno *omissis* 2018 risulta particolarmente elevato in quanto...alle ore 18.00 è intervenuto un guasto nella condotta subito a valle dell'impianto di riduzione e misura del gas (trivella operatrice)...Il misurato pertanto è da considerare valido...”;
41. Snam fa, inoltre, presente che “...dalle verifiche effettuate è risultato che le filiere sono state correttamente mappate e l’Impresa di Distribuzione ha comunicato volumi per tutti gli Utenti della Distribuzione (“UdD”) interessati. In particolare, il volume di allocazione inserito nel Portale M-GAS dall’Impresa di Distribuzione (rappresentativo della stima dei prelievi ai punti di riconsegna dalla rete distribuzione, posti tutti a valle della rottura) non fa emergere alcuna criticità per il giorno *omissis*: la somma dei volumi giornalieri comunicati è infatti pari a 2.237 m³, dato che non rappresenta neanche la punta del mese, comunicata per il giorno 19 *omissis* 2018, pari a 2.949 m³. Sulla base dei prelievi registrati e validati, così come risultanti dal verbale di misura nonché delle informazioni relative alla mappatura commerciale, Snam RG ha provveduto alla allocazione dei quantitativi di gas tra i diversi Utenti del Bilanciamento (“UdB”) operanti presso il P.d.R. tenuto conto della Deliberazione 137/2002, delle disposizioni del Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del

- gas naturale - Settlement (di seguito “TISG”) e del Capitolo 9 del Codice di Rete. In particolare, in applicazione del par. 4.3.4.2, del Capitolo 9 del Codice di Rete, nonché del par. 2 dell’allegato 9/C al medesimo Capitolo, si è provveduto alla “quadratura mensile” dei quantitativi di gas riferibili a ciascun UdD e, conseguentemente, alla allocazione dei 95.346 m3 ai diversi UdB...”;*
42. pertanto, Snam ritiene corretta l’allocazione dei volumi di gas e l’applicazione dei corrispettivi di scostamento nei confronti degli utenti titolari di capacità di trasporto presso il suddetto Punto di Riconsegna (PdR), come risultanti dall’elaborazione della contabilità del gas trasportato, secondo quanto disposto dal Capitolo 9 del Codice di Rete;
43. Snam precisa, poi, che gli unici casi di esenzione dall’obbligo di pagamento del corrispettivo di scostamento sono disciplinati dai commi 12 e 13 dell’articolo 17 della deliberazione 137/02 e dal Capitolo 9, paragrafo 4.4.4 del Codice di Rete, pertanto, *“...nel caso in esame, in sede di aggiustamento, non potrà trovare applicazione il meccanismo delineato dalla deliberazione 223/2018/R/gas in quanto a fronte dei dati che verranno comunicati dall’impresa di Distribuzione, Snam RG dovrà procedere, in ogni caso, alla allocazione tenuto conto del dato di misura validato...”;*
44. Snam evidenzia, altresì, che il paragrafo 3.2.1 del Capitolo 9 del Codice di Rete prevede che *“...Ad eccezione dei casi di Forza Maggiore di cui al capitolo “Responsabilità delle parti”, il Trasportatore si impegna a reintegrare, a propria cura e spese, le perdite localizzate di gas che si dovessero verificare sulla propria rete di metanodotti...”*, mentre il successivo citato paragrafo 3.2.2 (contenente il c.d. termine GPK relativo al gas perduto) fa riferimento all’eventuale “disequilibrio” che dovesse generarsi nell’equazione di bilancio dell’Utente a fronte del verificarsi di una perdita di gas, come sopra descritto, che dovesse verificarsi sulla rete di trasporto;
45. pertanto, rispetto all’eccezione di irragionevolezza mossa dal reclamante alla decisione di escludere l’applicabilità, al caso in esame, del citato paragrafo 3.2.2 del Codice di Rete, Snam evidenzia che *“...il paragrafo richiamato si riferisce a perdite di rete che possono comportare l’impossibilità da parte dell’Utente di ritirare il quantitativo di gas programmato e, quindi, di perdite a monte del P.d.R, come peraltro ulteriormente desumibile da una lettura complessiva del par. 3.2 riferito alle “perdite localizzate di gas che si dovessero verificare sulla propria rete di metanodotti...”;*
46. ad ulteriore conferma Snam ricorda che *“...per le Parti del Contratto di Trasporto non hanno rilievo eventuali eventi, non imputabili alle parti che dovessero verificarsi al di fuori della rete di trasporto tanto che: (i) l’ipotesi di “forza maggiore” è riconducibile a un “evento, atto, fatto o circostanza sopravvenuto sulla rete di metanodotti del Trasportatore, non imputabile alla parte che la invoca, e (ii) le parti convengono espressamente che non costituisce causa di Forza maggiore qualunque evento si sia verificato al di fuori della rete di metanodotti del Trasportatore... Cap 19 par. 4 Codice di rete...”;*
47. a detta di Snam, ne consegue che non ha effetto rispetto al Contratto di Trasporto *“...alcun fatto che si verifichi al di fuori della rete del Trasportatore circostanza per cui trova ulteriore conferma la non applicabilità del par. 3.2 del Capitolo 9 alle perdite registrate a valle di un P.d.R....”;*

48. Snam richiama al proposito un caso ritenuto sostanzialmente analogo a quello del reclamo in questione, deciso dal Tribunale di Milano, con sentenza 14542/2014, che ha confermato la legittimità del proprio operato laddove - partendo dal presupposto che era incontestato tra le parti che l'Utente interessato avesse chiesto il conferimento di una determinata quantità di capacità e che i prelievi in eccesso rispetto alla capacità conferita fossero diretta conseguenza di una fuoriuscita del gas a valle del PdR quale punto terminale della rete di trasporto - ha concluso che *"...Dalle circostanze sopra riportate consegue la legittimità dell'applicazione dei corrispettivi di scostamento operata dalla convenuta sulla base delle disposizioni contenute nella delibera dell'AEEG n.137/2002 nel Codice di Rete...Né può portare a diversa conclusione, come invece sostenuto dall'attrice, che il guasto sia derivato da un fatto a lei non imputabile, invocando così l'esimente della forza maggiore, e che il distributore... abbia poi comunicato in sede di conguaglio una diversa misurazione dei prelievi effettuati dall'attrice...e che, quindi, i corrispettivi richiesti sarebbe stati calcolati sulla base di dati di allocazione errati..."*. In relazione a detti aspetti il Tribunale osserva, da un lato, che il paragrafo 4.2 del Capitolo 19 del Codice di Rete prevede che *"...Le parti convengono espressamente che non costituisce causa di Forza Maggiore qualunque evento si sia verificato al di fuori della rete di metanodotti del Trasportatore..."*, dall'altro che *"...il calcolo dell'eventuale scostamento deve essere fatto dal Trasportatore sulla base dei dati presso il punto di Remi nel quale il gas viene riconsegnato ai fini del trasporto all'utente a prescindere dalla dispersione del gas trasportato verificatosi dopo la riconsegna del gas..."*;
49. Snam evidenzia anche che - in virtù dei criteri tariffari *pro tempore* vigenti (cfr. deliberazione 575/2017/R/gas) - detti corrispettivi *"...da un lato, vengono fatturati e incassati dal Trasportatore e, dall'altro, contribuiscono (in riduzione) alla determinazione dei ricavi di riferimento e, pertanto, comportano una riduzione delle tariffe di trasporto applicate alla generalità degli utenti negli anni successivi rispetto a quelli in cui sono stati fatturati. Pertanto, l'applicazione di un corrispettivo di scostamento nei confronti di un UdB si traduce in un beneficio per la generalità degli Utenti con la conseguenza che Snam RG, in qualità di TSO tenuto a garantire la gestione non discriminatoria del servizio di trasporto e la parità di trattamento degli Utenti, non può che attenersi ad una stretta applicazione della regolazione vigente e, pertanto, applicare eventuali esenzioni all'applicazione dei corrispettivi di scostamento nei soli casi previsti dalla regolazione vigente..."*;
50. Snam fa poi presente che i corrispettivi di scostamento non possano essere qualificati come sanzione amministrativa (non ricorrendone gli elementi caratterizzanti di cui alla legge 689/81) e che *"...l'Autorità, in esito ai reclami precedentemente richiamati, aventi ad oggetto i corrispettivi di scostamento... non ha mai ritenuto potesse trattarsi di penale ex art. 1382 cod. civ. né tantomeno di sanzione pecuniaria..."*;
51. richiama in tal senso *"...il lodo n. 1 reso dall'Autorità nel 2006...nel quale si riconosce che "il c.d. corrispettivo di scostamento rientra nell'ambito dei cc.dd. corrispettivi di bilanciamento e costituisce la somma di denaro che l'utente è tenuto a versare all'impresa erogatrice del servizio di trasporto del gas naturale qualora effettui immissioni e prelievi di gas naturale eccedenti le capacità conferite.... Tale*

corrispettivo non è volto a tutelare la posizione di una delle parti del contratto di trasporto, ma mira piuttosto a tutelare l'interesse generale al corretto funzionamento del servizio di trasporto di gas naturale...Ne consegue che il corrispettivo di scostamento non può essere qualificato alla stregua della clausola penale, prevista dagli articoli 1382 e seguenti del codice civile... ”;

52. Snam evidenzia infine che, proprio in considerazione della natura dell'interesse tutelato - dovendo garantire il sistema gas nel suo complesso e nel rispetto del principio di non discriminatorietà tra gli utenti - “...non può che attenersi ad una applicazione tassativa dei corrispettivi e di eventuali casi di esenzione...”.

ARGOMENTAZIONI DI OMISSIS:

53. *Omissis* evidenzia, preliminarmente, che il reclamo in questione non prospetta alcuna violazione degli obblighi che la disciplina di settore pone in capo al distributore, ritenendo, pertanto, che Snam sia l'unico gestore interessato dal presente reclamo - dove si pone la sola questione della applicabilità o meno dei corrispettivi di scostamento da parte di Snam stessa per l'avvenuto supero della capacità di gas - e, pertanto, chiede di non essere destinataria di alcun provvedimento da parte dell'Autorità;
54. *omissis* evidenzia, comunque, di essersi tempestivamente attivata appena dopo il verificarsi del citato incidente, a garanzia della continuità del pubblico servizio di trasporto, avendo seguito “...le procedure inserite nel Piano di Pronto Intervento e Gestione delle Emergenze degli Incidenti da gas per l'evento “Rottura per cedimento / incidente / dolo su reti in Media Pressione - III e IV Specie” adottate dalla Società controllante *omissis*, che recepiscono integralmente le Linee Guida CIG in particolare la n° 10 e la n° 15...”;
55. più in particolare, *omissis* evidenzia che - evacuate dalle Forze dell'Ordine e dai Vigili del Fuoco le famiglie ubicate vicino alla cabina ed interessate dalla dispersione del gas in grande quantità dal foro generato dall'impresa esecutrice terza (impresa che, peraltro, non aveva richiesto al Distributore puntuali informazioni sull'eventuale esistenza di condotte gas nell'area di intervento) - è stato subito richiesto l'intervento del carro bombolaio e delle squadre operative, specializzate e dotate di attrezzature idonee, al fine di garantire la continuità del servizio;
56. *omissis* evidenzia, altresì, che - arrivato il carro bombolaio ed attivato il servizio sostitutivo senza mai interrompere l'erogazione del gas - ha immediatamente proceduto con le operazioni tecniche di ripristino della condotta, previa tamponatura della falla, interrompendo a fine lavori l'immissione in atmosfera del gas. Dopodiché, messa in sicurezza l'area ed evacuati i residenti, gli addetti specializzati hanno lavorato continuativamente per tutta la notte per riparare la tubazione sostituendo il tratto danneggiato, monitorando sempre l'area con esplosimetro, al fine di garantire l'incolumità degli addetti;
57. in conclusione, *omissis* ritiene di aver operato in conformità delle procedure aziendali e della norma UNI /TS/11582 p.to 5.2.2.1, garantendo così la continuità del servizio ai clienti finali (considerate anche le rigide temperature notturne);

58. *omissis* fa presente che la metodologia utilizzata per il calcolo del volume di allocazione del mese di *omissis* “...ha seguito il rispetto delle indicazioni presenti nel TISG in vigore, come da articolo 9, comma 1 della Del. ARERA n. 229/2012 e s.m.i.; nello specifico, per il giorno *omissis*, gli unici dati giornalieri comunicati sono stati quelli di cui all’articolo 9 comma 1, lettera a) di cui al TISG in vigore...”, ma che il volume della perdita di gas stimato in 84.160 smc “...non essendo attribuibile né alla titolarità del distributore né ad alcun UDD connesso alla rete, non è stato comunicato all’RDB...”;
59. *omissis* evidenzia, però, che “...per le circa 7 ore di fuoriuscita del gas il contatore misurava a fondo scala...”;
60. infine in relazione all’applicabilità o meno dei corrispettivi di scostamento, *omissis* osserva che l’articolo 17, comma 5 della deliberazione 137/02 richiede che il superamento della capacità impegnata dall’Utente del Trasporto “...sia oggettivamente riconducibile all’Utente stesso....”, per cui non ricorre, a suo dire, “...la ratio posta alla base del corrispettivo di scostamento, che mira a responsabilizzare le imprese della filiera della commercializzazione di gas naturale, a partire dagli shipper, così da fare in modo che queste si attengano rigorosamente alle capacità impegnate, a garanzia del bilanciamento complessivo del sistema...”.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

61. Al fine della valutazione del presente reclamo, occorre, preliminarmente vagliare l’eccezione sollevata da *omissis*, circa la propria carenza di legittimazione passiva in quanto la società, assumendo di non essere interessata come gestore di infrastruttura, dal presente reclamo, ritiene che non possa essere destinataria di provvedimenti dell’Autorità;
62. a tal proposito, si osserva in primo luogo che sia il reclamo al gestore che il reclamo all’Autorità sono stati formalmente indirizzati da Spigas anche nei confronti di *omissis*;
63. inoltre, nella vicenda in esame ricorrono (e, quindi, entrano in valutazione) sia elementi di fatto che adempimenti regolatori rientranti nella competenza di *omissis*, tra cui - oltre alle operazioni di intervento, messa in sicurezza e ripristino del servizio - certamente gli obblighi previsti per il calcolo del volume di allocazione rispetto ai quali *omissis* stessa ha rivendicato “...il rispetto delle indicazioni presenti nel TISG in vigore, come da articolo 9, comma 1 della Del. ARERA n. 229/2012 e s.m.i...”;
64. conseguentemente tali ragioni giustificano il suo coinvolgimento come parte nel presente procedimento - anche a tutela della stessa *omissis* - in virtù del generale principio di garanzia del diritto di difesa ed al contraddittorio che caratterizza anche la funzione giustiziale (cfr. la sentenza del TAR Lombardia, sez. II., 1372/2017);
65. venendo al merito della controversia, occorre dar conto che gli atti acquisiti nel corso dell’ampia istruttoria evidenziano che, poco dopo la proposizione dell’odierno reclamo (4 luglio 2019) - sulla base dei prelievi registrati e validati risultanti dal “Verbale di misura relativo al gas naturale consegnato nel mese di *omissis* 2018” presso il REMI *omissis*, nonché delle informazioni relative alla mappatura

commerciale - Snam ha, in primo luogo, provveduto alla allocazione dei quantitativi di gas tra i diversi UdB ed alla “quadratura mensile” dei quantitativi di gas riferibili a ciascun UdB e, conseguentemente, alla allocazione dei 95.346 smc - corrispondenti, appunto, al quantitativo di gas registrato il giorno della perdita - ai diversi UdB;

66. il dato di prelievo, particolarmente elevato, ha determinato che la quasi totalità degli *shipper* (tra cui il reclamante) si è vista allocata una quantità di gas superiore alla capacità conferita, maggiorata delle soglie oltre le quali trovano applicazione i corrispettivi di scostamento. Pertanto, stante una capacità conferita presso il punto di riconsegna pari complessivamente a 23.104 Sm³/g (di cui 19.017 riferibili a Spigas), i corrispettivi di scostamento hanno trovato applicazione in relazione a 14 UdB per un totale di 124.530 euro, compresa IVA. In particolare, stante la quota di mercato (e di capacità) detenuta da Spigas presso il PdR interessato, per la reclamante è stato calcolato un corrispettivo di scostamento pari a 105.822 euro, compresa IVA;
67. il *thema decidendum* riguarda, quindi, la correttezza delle condotte di Snam e *omissis* che hanno portato alla allocazione di un volume di gas pari a 95.346 smc ai diversi UdB per il *omissis* 2018 (giorno della perdita di gas) e la successiva applicazione dei corrispettivi di scostamento effettuata da Snam;
68. a tal proposito, giova da subito evidenziare che la valutazione di tali condotte non può che avvenire - in virtù del generale principio *tempus regit actum* - alla luce della regolazione applicabile al momento del verificarsi dei fatti per cui vi è controversia;
69. ciò premesso, si evidenzia che i corrispettivi di scostamento sono stati introdotti dall’Autorità con l’obiettivo di incentivare gli utenti a richiedere il conferimento di capacità di trasporto in misura coerente con i prelievi effettivi e - diversamente dai corrispettivi di disequilibrio - sono determinati in via amministrativa e non sono correlati ad alcun costo sostenuto dal sistema anche se, in base alla deliberazione 575/2017/R/gas, l’ammontare derivante dall’applicazione dei corrispettivi di scostamento è dedotto dai ricavi da riconoscere all’impresa di trasporto in un successivo esercizio: la corretta (ed effettiva) applicazione dei corrispettivi di scostamento, pertanto, soddisfa anche l’interesse della generalità degli utenti della rete di trasporto alla riduzione dei corrispettivi di trasporto;
70. proprio in virtù della suddetta *ratio* l’articolo 17, comma 12 della deliberazione 137/02 (introdotto con la deliberazione 41/05) prevede espressamente delle casistiche di esenzione, rispetto all’applicazione dei corrispettivi di scostamento, connesse alla sussistenza di specifiche ragioni riguardanti, ad esempio, esigenze di sicurezza o di potenziamento del sistema;
71. si tratta di casi espressamente previsti - accomunati dal fatto che il superamento dei limiti delle capacità conferite non è conseguenza del mancato rispetto della menzionata responsabilità che l’UdB si è assunto nel servizio di bilanciamento (non eccedere, appunto detti limiti) - da ritenersi tassativi e, quindi, applicabili solo per le fattispecie previste;
72. ed invero, quando si sono posti casi diversi da quelli espressamente previsti - ma che presentavano analoga *ratio* - la regolazione è stata integrata con l’introduzione di nuove disposizioni *ad hoc* adottate con riferimento a specifici e particolari casi

- concreti come, ad esempio, è avvenuto con le deliberazioni 223/2018/R/gas e 672/2018/R/gas (in merito alla gestione dei conguagli derivanti dalle correzioni apportate alla gestione del periodo di *settlement* 2013-2016);
73. invero, con particolare riferimento alla deliberazione 223/2018/R/gas, è stato possibile garantire all'UdB che il nuovo dato di misura - reso disponibile nell'ambito della sessione di aggiustamento - possa essere utilizzato anche ai fini del ricalcolo dei corrispettivi di scostamento, dovendo (tra l'altro) l'impresa di trasporto:
- procedere - su esplicita richiesta dell'utente di trasporto - alla rideterminazione e al conguaglio dei corrispettivi di scostamento applicati (soltanto nell'ambito della prima sessione di aggiustamento che comprende l'anno in cui è avvenuto lo scostamento ai sensi della deliberazione 670/2017/R/gas);
 - conguagliare gli importi derivanti dalle rettifiche calcolate in sede di sessione di aggiustamento (secondo le tempistiche e le modalità che sono state successivamente definite con la deliberazione 676/2018/R/gas);
74. anche la disciplina della deliberazione 223/2018/R/gas ha, quindi, risposto all'esigenza di garantire una applicazione dei corrispettivi di scostamento, funzionale alla indicata *ratio* degli stessi;
75. orbene, venendo al caso di specie, esso si caratterizza, in primo luogo, per il fatto che la perdita di gas è avvenuta per rottura sulla rete di distribuzione e non sulla rete di trasporto;
76. per tale ragione, la fattispecie concreta in esame non è sussumibile nei tassativi casi di esenzione previsti sia dall'articolo 17, comma 12 della deliberazione 137/02 che dal citato paragrafo 4.4.4. del Codice di Rete, né nell'ambito di applicazione - invocato per analogia da Spigas - del paragrafo 3.2.2 del Capitolo 9 del Codice di Rete, che invero riguarda esclusivamente "*...Il verificarsi di una perdita di gas su un tratto di rete "dedicato" - ovvero prossimo ad uno o più Punti di Riconsegna...*" della rete di trasporto (non anche di quella di distribuzione) in linea con il precedente paragrafo 3.2.1 che prevede l'obbligo del trasportatore di reintegrare per il solo caso di "*...perdite localizzate di gas che si dovessero verificare sulla propria rete di metanodotti...*", nonché con il paragrafo 4.2 del successivo Capitolo 19 per cui "*...le parti convengono espressamente che non costituisce causa di Forza Maggiore qualunque evento si sia verificato al di fuori della rete di metanodotti del Trasportatore...*" (in tal senso cfr. anche la citata sentenza, prodotta da Snam, del Tribunale di Milano 14542/2014);
77. sotto questo aspetto è, quindi, da ritenere corretta la condotta di Snam in relazione alla mancata applicazione, al caso di specie, sia dell'articolo 17 della deliberazione 137/02 che dei paragrafi 4.4.4 e 3.2.2 del Capitolo 9 non ricorrendo i rispettivi presupposti applicativi;
78. la fattispecie in esame si caratterizza, inoltre, per il fatto che - essendosi verificata la rottura a valle della cabina REMI - il gas consegnato presso la stessa è stato misurato con continuità dal contatore, anche durante le operazioni di riparazione, con relativa registrazione e successiva validazione dei dati misura che, come detto, per il giorno *omissis* 2018 sono risultati pari a complessivi 95.346 smc di prelievo, come risulta dal "*Verbale di Misura relativo al gas naturale consegnato nel mese di omissis 2018*"

del *omissis* e del *omissis* (cfr. rispettivamente Allegato 5 alla nota di *omissis* del 30 settembre 2019, prot. Autorità 24951 del 1 ottobre 2019 e Allegato 1 alla nota di Snam del 7 agosto 2019, prot. Autorità 21278 del 13 agosto 2019, nonché il “*Prospetto dati riportati su Verbale di Misura*”, allegato 6 alla nota di Snam del 30 settembre 2019, prot. Autorità 24950 del 1 ottobre 2019);

79. si rileva, poi, che *omissis* stessa ha dichiarato che “...per il calcolo del volume di allocazione del mese di *omissis* ha seguito il rispetto delle indicazioni presenti nel TISG in vigore...” e che il volume della perdita non è stato comunicato a Snam “...non essendo attribuibile né alla titolarità del distributore né ad alcun UDD connesso alla rete...”;
80. risulta, quindi, che il volume del gas allocato da Snam, per il mese di *omissis* 2018 - e, quindi, anche per il giorno della perdita - consegue anche all’operato di *omissis*, la cui correttezza è stata in questa sede rivendicata dalla stessa (circostanza questa che, come detto, sigilla la correttezza della determinazione di ritenere *omissis* parte del presente procedimento);
81. si rileva, inoltre, che i dati di misura contenuti nei citati verbali del *omissis* e *omissis*, versati in atti - così come quelli comunicati da *omissis* per la Sessione di Bilanciamento del mese *omissis* 2018 e per la Sessione di Aggiustamento progressa 2018 (cfr. rispettivamente Allegati 4 e 7 della nota di Snam del 30 settembre 2019, prot. Autorità 24950 del 1° ottobre 2019) - non sono stati formalmente contestati da Spigas nella loro correttezza, né come derivanti da malfunzionamento del contatore, né come affetti dalla presenza di un errore di misura e/o di un errore materiale commesso dall’impresa di distribuzione;
82. per le ragioni sopra indicate, i dati di misura in questione sono, quindi, da considerarsi regolarmente rilevati e non affetti da errori di misura o materiali e, quindi, definitivi (non oggetto, cioè di rettifica da parte dell’impresa di distribuzione);
83. pertanto, non può che ritenersi corretto il volume di gas allocato da Snam a Spigas per il mese di *omissis* 2018 - anche, quindi, per il giorno della perdita - in quanto risultante da dati di misura certi e non contestati, dalla stessa reclamante, nella loro correttezza;
84. in relazione a ciò giova, inoltre, ricordare che la disciplina della deliberazione 223/2018/R/gas - nella versione applicabile *ratione temporis* al caso di specie - prevede che l’interessato possa richiedere, in sede di aggiustamento (più precisamente, solo nella prima sessione successiva alla sessione di bilanciamento) un conguaglio dei corrispettivi di scostamento applicati nella sessione di bilanciamento solo a seguito di rettifiche conseguenti, appunto, a errori di misura o errori materiali dell’impresa di distribuzione;
85. poiché, come detto, nel caso di specie non risultano rettifiche di errori di misura e/o errori materiali posti in essere dall’impresa di distribuzione, correttamente Snam non ha applicato, al caso in questione, la suddetta disciplina della deliberazione 223/2018/R/gas;
86. infine, per completezza di motivazione, si fa presente che - come anche sottolineato da Snam nei propri scritti difensivi - non essendo il corrispettivo di scostamento qualificabile giuridicamente né come penale *ex* articolo 1382 del codice civile, né

- come sanzione amministrativa *ex lege* 689/81, non sono conferenti i principi generali di tali istituti giuridici, richiamati dal reclamante ai fini della non applicazione dei corrispettivi in parola; ciò per l'assorbente rilievo che "...*tale corrispettivo non è volto a tutelare la posizione di una delle parti del contratto di trasporto, ma mira piuttosto a tutelare l'interesse generale al corretto funzionamento del servizio di trasporto del gas naturale*" (cfr., la citata sentenza del Tribunale di Milano, 14542/2014 ed il lodo arbitrale 01/06 reso dal Collegio arbitrale dell'Autorità);
87. alla luce delle suddette motivazioni, pertanto non sono rinvenibili, nella condotta di Snam ed in quella di *omissis*, violazioni della regolazione settoriale, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie *de qua*;
88. fermo quanto sopra, occorre dar conto che, nel corso del procedimento di trattazione del presente reclamo - anche in considerazione delle obbiettive esigenze di tutela connesse ai fatti rappresentati ma non ancora intercettate dalla regolazione *pro tempore* vigente - in data 6 febbraio 2020 è stata pubblicata la deliberazione 28/2020/R/gas. Mediante tale deliberazione l'Autorità ha ulteriormente integrato l'assetto regolatorio - finalizzato a garantire l'applicazione dei corrispettivi di scostamento nei soli casi coerenti con la *ratio* degli stessi - per il periodo 2015-2019, cioè precedente sia all'entrata in vigore, avvenuta l'1 gennaio 2020, della riforma della disciplina del *settlement* prevista dalla deliberazione 72/2018/R/gas (dove, in particolare, è attribuito al RdB, come prelievo dalla rete di trasporto, il quantitativo di gas corrispondente alla differenza fra il quantitativo immesso presso i *city gate* e quello allocato agli UdB), sia all'entrata in vigore, che avverrà l'1 ottobre 2020, della riforma del processo di conferimento della capacità di trasporto continua ai *city gate* (e che prevede la non applicazione, con riferimento alle capacità in tal modo conferite, dei corrispettivi di scostamento di cui all'articolo 17 della deliberazione 137/02);
89. invero, tale deliberazione - in relazione al gas fuoriuscito nei casi di emergenza di servizio o nei casi di danneggiamento di condotte o impianti della rete di distribuzione, nel periodo 2015-2019 - oltre a porre alcuni adempimenti preliminari in capo all'utente interessato, all'impresa distributrice ed all'impresa di trasporto (indicati al relativo articolo 1) - ha previsto (integrando l'articolo 3 della deliberazione 223/2018/R/gas) che "...*l'impresa di trasporto, previa richiesta dell'utente interessato, provveda a conguagliare gli importi relativi ai corrispettivi di scostamento della capacità di trasporto derivanti dalla fuoriuscita di gas nei casi di emergenza di servizio o nei casi di danneggiamento di condotte o impianti della rete di distribuzione per i quantitativi determinati ai sensi della deliberazione 28/2020/R/gas. L'impresa di trasporto gestisce le richieste nella prima sessione utile successiva alla richiesta stessa e limitatamente agli scostamenti prodotti dal singolo evento...*" (articolo 2);
90. orbene, in base alle risultanze istruttorie del presente procedimento, non è contestato tra le parti sia che la perdita di gas sia avvenuta per danneggiamento di condotta della rete di distribuzione nel periodo 2015- 2019, sia che la stima di tale perdita - effettuata da *omissis* secondo la metodologia indicata nella nota di detta società del 30 settembre 2019 (prot. Autorità 24951 del 1 ottobre 2019) - sia pari a 86.140 smc;

91. stante quanto sopra considerato, si ritiene che, in virtù della regolazione *ratione temporis* applicabile ai fatti oggetto della presente decisione, il reclamo non può essere accolto; tuttavia si ritiene, altresì, che le istanze di tutela avanzate dal reclamante in tema di applicazione dei corrispettivi di scostamento derivanti da perdita di gas per danneggiamento della rete di distribuzione potranno trovare soddisfazione alla luce della nuova disciplina introdotta dalla deliberazione 28/2020/R/gas, nel cui ambito di applicazione - in base alle indicate risultanze istruttorie del presente procedimento, pacifiche tra le parti - può già in questa sede riconoscersi rientrare la fattispecie concreta, oggetto dell'odierna decisione;
92. conseguentemente si ritiene altresì, per ragioni di economia procedimentale, che alla luce delle evidenze istruttorie emerse, Snam sia già in possesso della stima di cui all'articolo 1, lettera a), della deliberazione 28/2020/R/gas, ai fini dell'esecuzione degli adempimenti ad essa stessa spettanti ai sensi delle successive lettere b), c) e d) del citato articolo 1 (fermo restando l'onere dell'utente interessato di inoltrare la richiesta a Snam per i fini e gli effetti di cui all'articolo 3bis della deliberazione 223/2018/R/gas)

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Spigas S.r.l., anche per conto di *omissis*, nei confronti di Snam Rete Gas S.p.A. e *omissis*;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

1 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini